



COMUNE DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

Aggiornamento annuale albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale

Il Sindaco

Visto l'art. 1 della legge 21.03.1990, n.53 e ss.mm., che ha istituito l'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la cancelleria di ciascuna Corte d' Appello;

Visti gli artt. 35 e 38 del D.P.R. 30.3.1957 n. 361 e ss.mm.;

Visti gli artt. 20 e 23 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 e ss.mm.;

Visto l'art. 1-ter D.L. 19.3.2025 n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 15.5.2025 n. 72;

Visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nel predetto Albo presentando apposita domanda al Sindaco ai sensi dell'art.1 della citata legge n.53/1990 e ss.mm.;

Invita

Gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda presso l'Ufficio protocollo del Comune oppure tramite email al seguente indirizzo: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it a partire **dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2025**.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Martina Franca;
- non aver compiuto il 75° anno di età;
- assenza di cause di incompatibilità¹;

Il modulo di richiesta per l'iscrizione è disponibile nel sito istituzionale del Comune, oppure può essere ritirato presso lo sportello dell'Ufficio Elettorale nei giorni di apertura al pubblico.

Martina Franca, lì 01.10.2025



Il Sindaco
Gianfranco Palmisano

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 D.P.R. 16.05.1960 n. 570 e ss.mm. del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 D.P.R. 30.03.1957 n. 361 e ss.mm. del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 75° anno di età (requisito non applicabile agli scrutatori);
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale o locale.